

9. NUOVE AGEVOLAZIONI PER MALATI ONCOLOGICI

In attuazione dell'art. 4, Legge n. 193/2023, i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno emanato il D.M. n. 4/2026, che contiene misure di politica attiva per le persone che siano state affette da cancro, sia se clinicamente guarite, sia se, pur non presentando più evidenza di malattia, ancora sottoposte a trattamenti prolungati, come terapie adiuvanti o controlli di follow-up, considerate in condizioni di fragilità e, perciò, rientranti nel Programma GOL, indipendentemente dalla percezione di un sostegno al reddito, con uno specifico percorso di servizi denominato "Percorso 4 – Lavoro e inclusione", finalizzato a sostenere l'inserimento lavorativo attraverso interventi personalizzati.

Inoltre, i medesimi soggetti:

- possono accedere al Fondo Nuove Competenze, che, tra l'altro, riconosce contributi finanziari ai datori di lavoro che stipulano accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata alla formazione dei lavoratori;
- possono essere destinatari dell'Assegno di Inclusione (ADI) o, in assenza dei requisiti per l'ADI, ma in condizioni di fragilità economica o a rischio di esclusione sociale, del Supporto per la formazione e il lavoro (progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e di accompagnamento al lavoro e altre politiche attive del lavoro comunque denominate, con un'indennità economica di partecipazione);
- hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli (modifiche e adattamenti necessari e appropriati dell'ambiente lavorativo, che non comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro, da adottare su richiesta dell'interessato) che i datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi e con il coinvolgimento del medico competente, sono tenuti ad adottare per consentire il rientro o la permanenza nel posto di lavoro, la conciliazione tra esigenze di cura e attività lavorativa e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione.